



COMUNE DI CORDIGNANO

PROVINCIA DI TREVISO

I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE 2014

Aliquote

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 e n. 11 del 23.06.2014, adottate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, sono state determinate le seguenti aliquote IMU – TASI nel rispetto del vincolo, previsto dalla Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i., in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al **10,6 per mille per gli altri immobili** e del **6,0 per mille per le abitazioni principali**.

IMU (Imposta Municipale Unica)

- Esenti** - abitazioni principali, relative pertinenze ed immobili ed esse assimilate (per legge o con regolamento) con esclusione delle categorie A1-A8-A9
- 4,0 per mille** - abitazioni principali classificate nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze (detrazione Euro 200,00)
- 7,6 per mille** - altri fabbricati
- 7,6 per mille** - aree edificabili
- Esenti** - fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola
- Esenti** - terreni agricoli

TASI (Tassa sui servizi comunali)

- 2,5 per mille** - abitazioni principali, relative pertinenze ed immobili ed esse assimilate (per legge o con regolamento) con esclusione delle categorie A1-A8-A9
- 2,0 per mille** - abitazioni principali classificate nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze
- 2,3 per mille** - fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e C/2, C/6, C/7 diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze
- 1,8 per mille** - tutti gli altri fabbricati
- 1,8 per mille** - aree edificabili
- 1,0 per mille** - fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola
- Esenti** - terreni agricoli

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **30%** dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte pari al **70%** è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.